

Comune di Castelnuovo Berardenga

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA
ORGANIZZAZIONE E DELLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI
COMUNALI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

(Art. 40 L.R. 7.2.2005, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni)

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 16.1.2008)

Regolamento per la disciplina della organizzazione
e dello svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche

INDICE

- ❑ **Articolo 1** Ambito di applicazione
- ❑ **Articolo 2** Definizioni
- ❑ **Articolo 3** Tipologie di commercio su aree pubbliche
- ❑ **Articolo 4** Esercizio dell'attività – Titolo abilitativo
- ❑ **Articolo 5** Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio nei mercati, nelle fiere e nei posteggi fuori mercato
- ❑ **Articolo 6** Partecipazione
- ❑ **Articolo 7** Concessioni temporanee di posteggio nelle fiere promozionali e nella manifestazioni commerciali a carattere straordinario
- ❑ **Articolo 8** Posteggi riservati nei mercati e nelle fiere
- ❑ **Articolo 9** Modalità di registrazione delle presenze
- ❑ **Articolo 10** Migliorie, scambio di posteggio, casi particolari di modifiche di assetto
- ❑ **Articolo 11** Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati
- ❑ **Articolo 12** Mercati, fiere e fiere promozionali straordinari
- ❑ **Articolo 13** Mercati anticipati o posticipati
- ❑ **Articolo 14** Gestione di mercati e fiere
- ❑ **Articolo 15** Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio
- ❑ **Articolo 16** Vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari
- ❑ **Articolo 17** Vendita a mezzo di veicoli
- ❑ **Articolo 18** Abilitazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante
- ❑ **Articolo 19** Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante
- ❑ **Articolo 20** Esercizio dell'attività in assenza del titolare
- ❑ **Articolo 21** Decadenza del titolo abilitativi e della concessione di posteggio
- ❑ **Articolo 22** Tariffe di concessione dei posteggi
- ❑ **Articolo 23** Regolazione della circolazione pedonale e veicolare
- ❑ **Articolo 24** Sanzioni
- ❑ **Articolo 25** Abrogazioni

Comune di Castelnuovo Berardenga

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche ai sensi e per gli effetti dell' Art. 40 della Legge Regionale 7.2.2005, n. 28 (Codice del commercio) e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito denominata Legge).

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per **commercio sulle aree pubbliche**, le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità;
 - b) per **aree pubbliche**, le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
 - c) per **mercato**, l'area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal comune, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande;
 - d) per **mercato straordinario**, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi;
 - e) per **posteggio** le parti delle aree pubbliche o private di cui il comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione per l'esercizio dell'attività commerciale;
 - f) per **fiera**, la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
 - g) per **fiera promozionale**, la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive;
 - h) per **manifestazione commerciale a carattere straordinario** la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;
 - i) per **presenze in un mercato**, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale;
 - j) per **presenze in una fiera**, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.
 - k) per **miglioria**, la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una determinata o mercato, di sceglierne, secondo i criteri fissati dal comune, un altro purché non assegnato.

Articolo 3 - Tipologie di commercio su aree pubbliche

1. L'attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata da imprenditori individuali o società di persone secondo le seguenti tipologie:
 - a) su posteggi dati in concessione;
 - b) in forma itinerante.
2. L'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito su qualsiasi area pubblica, tranne che su quelle indicate nel Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Articolo 4 - Esercizio dell'attività – Titolo abilitativo

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal comune, se effettuato su posteggio dato in concessione, ed a dichiarazione di inizio di attività, se effettuato in forma itinerante.
2. La domanda di autorizzazione e la denuncia di inizio di attività è presentata utilizzando la modulistica disponibile presso il competente servizio comunale.
3. L'attività commerciale su aree pubbliche può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare.
4. Coloro che intendono esercitare l'attività commerciale su aree pubbliche devono possedere i requisiti, di onorabilità e professionali, di cui agli Articoli 13 e 14 della Legge.

Comune di Castelnuovo Berardenga

Articolo 5 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio nei mercati, nelle fiere e nei posteggi fuori mercato

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dal comune in cui ha sede il posteggio.
2. La concessione di posteggi nei mercati, nella fiere e fuori mercato ha durata decennale ed è tacitamente rinnovata alla scadenza.
3. Ove l'area su cui insiste il posteggio non sia di proprietà comunale, la concessione viene rilasciata con il vincolo della disponibilità dell'area da parte del comune.
4. Ad uno stesso soggetto possono essere concessi fino ad un massimo di due posteggi nello stesso mercato o fiera.
5. L'autorizzazione di cui al comma 1 abilita anche:
 - a) all'esercizio, nell'ambito del territorio regionale, dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati e fuori mercato;
 - b) alla partecipazione alle fiere.
6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio il comune predispone appositi bandi conformemente a quanto stabilito dalla vigente normativa regionale.
7. Per il rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione decennale di posteggio nel mercato e nella fiera il comune invia i bandi, entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno, alla redazione del bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) per la pubblicazione entro i trenta giorni successivi. Ai fini del rilascio delle concessioni temporanee di cui all' Art. 7 i bandi vengono pubblicati all'Albo pretorio del comune, sul sito internet del comune e comunicati alle associazioni di categoria interessate.
8. Il comune rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione, sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto delle seguenti priorità:
 - a) maggior numero di presenze maturate nel mercato, nella fiera, nel posteggio fuori mercato;
 - b) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di inizio dell'attività quale risulta dal registro delle imprese;
 - c) ordine cronologico di presentazione della domanda, riferito alla data di spedizione della stessa tramite raccomandata AR.
9. Prima della emissione dei bandi di cui al comma 6, per i posteggi che si siano resi liberi nel mercato o nella fiera, il comune può predisporre un bando riservato agli operatori già titolari di posteggio, per le miglurie, secondo quanto indicato all' Art. 10.
10. Al fine dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi il comune tiene conto dei criteri di cui al comma 8, lett. a) e b).
11. L'assegnazione dei posteggi riservati di cui all' Art. 8, occasionalmente liberi, è effettuata prioritariamente a soggetti aventi i requisiti previsti per l'assegnazione di tali posteggi.
12. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse.

Articolo 6 - Partecipazione

1. La partecipazione ai mercati, alle fiere, ai posteggi fuori mercato, alle manifestazioni commerciali a carattere straordinario è consentita esclusivamente agli operatori in possesso del titolo abilitativo all'esercizio del commercio su aree pubbliche.
2. Alle fiere promozionali partecipano sia gli operatori di cui al comma 1 che gli imprenditori individuali o le società di persone iscritte nel registro delle imprese.
3. I posteggi riservati a soggetti non esercenti il commercio su aree pubbliche nelle fiere promozionali non possono superare il 50% dei posteggi da assegnare.

Articolo 7 - Concessioni temporanee di posteggio nelle fiere promozionali e nelle manifestazioni commerciali a carattere straordinario

1. Il comune rilascia concessioni temporanee di posteggio per consentire la partecipazione a fiere promozionali e a manifestazioni commerciali a carattere straordinario.
2. Il comune rilascia, agli operatori in possesso del titolo abilitativo all'esercizio del commercio su aree pubbliche e agli imprenditori individuali o società di persone iscritte nel registro delle imprese, le concessioni temporanee di posteggio di cui al comma 1 tenendo conto degli stessi criteri di cui all' Art. 5, comma 8.

Comune di Castelnuovo Berardenga

Articolo 8 - Posteggi riservati nei mercati e nelle fiere

1. Nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche il comune riserva posteggi ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 104/1992 e successive modificazioni.
2. Nei mercati e nelle fiere il comune può riservare posteggi:
 - a) ai soggetti di cui alla L.R. 27/1993 e successive modificazioni (agevolazioni per la creazione di nuove imprese a sostegno dell'imprenditoria giovanile);
 - b) agli imprenditori agricoli, anche in relazione alla stagionalità delle produzioni.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 lett. a) non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera.
4. Per i produttori agricoli è consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, può essere:
 - a) decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
 - b) decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

Articolo 9 - Registrazione delle presenze

1. La registrazione delle presenze nel mercato, nella fiera, nella fiera promozionale, nei posteggi fuori mercato, nella manifestazione commerciale a carattere straordinario, è effettuata dal Servizio di Polizia Municipale mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui è titolare.
2. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse.
3. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente, nel posteggio assegnato, entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.
4. L'operatore assegnatario, che nel giorno di svolgimento del mercato e delle altre manifestazioni commerciali di cui al comma 1, non sia presente, entro il suddetto orario, è considerato assente.
5. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato, nella fiera di durata fino a due giorni, nella fiera promozionale, nei posteggi fuori mercato, nella manifestazione commerciale a carattere straordinario. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazione atmosferica, grave malessere fisico), sarà considerato assente a tutti gli effetti.
6. Il comune provvederà ad annotare in apposito registro le presenze che l'operatore matura. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e sono consultabili presso il Servizio di Polizia Municipale.

Articolo 10 – Migliorie, scambio di posteggio, casi particolari di modifiche di assetto

1. Il Servizio di Polizia Municipale segnala, anche negativamente, l'elenco dei posti liberi (per rinuncia dell'operatore oppure per decadenza della concessione del posteggio, oppure perché non ancora assegnati) nei mercati, entro il 31/3, 30/6, 30/9, e 31/12, al Servizio attività economiche, che provvede ad emettere i bandi per la miglione, di cui al successivo comma 2.
2. Entro 10 giorni dalle date di cui al comma 1 il comune procede alla emissione, e alla comunicazione a tutti gli operatori del mercato o della fiera, di un bando riservato agli operatori stessi, concessionari di posteggio, per le miglione.
3. Gli operatori interessati a cambiare il proprio posto dovranno rivolgere domanda scritta al comune, entro 10 giorni da quello di emissione del bando.
4. I criteri per la miglione del posteggio sono i seguenti:
 - maggior numero di presenze maturate nel mercato o nella fiera;
 - anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di inizio dell'attività quale risulta dal registro delle imprese.
5. Lo scambio di posto fra due commercianti dello stesso settore può essere consentito, purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati, previa domanda con firma congiunta, da inviare al comune che provvederà, entro 15 giorni dal ricevimento, tramite il competente servizio, all'aggiornamento delle autorizzazioni.
6. Per quanto riguarda le modifiche di assetto di cui al comma 3, punto 3) Spostamento, trasferimento e modifica dell'assetto di mercati, fiere e fiere promozionali, del Piano, l'assegnazione dei posteggi che, con lo stesso Piano, risultano nuovamente collocati rispetto a quanto previsto dal Piano originario approvato con atto consiliare n. 91 del

Comune di Castelnuovo Berardenga

22.10.1999, avviene esclusivamente in favore degli operatori titolari di concessione decennale relativa ai posteggi che sono stati spostati. La scelta dei posteggi ricollocati avviene sulla base di una graduatoria, stilata dal Servizio competente in base alle risultanze degli atti d'ufficio, con riferimento ai seguenti criteri, in ordine di priorità:

- maggior numero di presenze maturate nel Mercato o nella Fiera;
- anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di inizio dell'attività quale risulta dal registro delle imprese.

L'operatore sceglie un posteggio, tra quelli ricollocati, appartenente allo stesso settore merceologico ed avente le stesse dimensioni del precedente posteggio, quali risultano dal titolo abilitativo. Per gli operatori che non operino alcuna scelta, provvede d'ufficio il Servizio competente seguendo gli stessi criteri di cui sopra.

I termini relativi alla procedura di cui al presente comma sono definiti dal Servizio competente.

Articolo 11 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato, della fiera, della fiera promozionale o del posteggio fuori mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal comune per la sola giornata di svolgimento della manifestazione commerciale di cui al comma 1, adottando i seguenti criteri di priorità:
 - maggior numero di presenze maturate in detta manifestazione;
 - anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di inizio dell'attività quale risulta dal registro delle imprese.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati di cui all' Art. 8, occasionalmente liberi o non assegnati, è effettuata dal comune, prioritariamente ai soggetti aventi agli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
4. L'assegnazione dei posteggi, destinati ai soggetti titolari del titolo abilitativo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, occasionalmente liberi o non assegnati, è effettuata dal comune ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
5. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli, occasionalmente liberi o non assegnati, è effettuata dal comune, prioritariamente ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
6. L'assegnazione dei posteggi riservati agli imprenditori individuali o società di persone iscritte nel registro delle imprese, occasionalmente liberi o non assegnati, è effettuata dal comune, prioritariamente ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

Articolo 12- Mercati, fiere e fiere promozionali straordinari

1. Per particolari esigenze il comune può autorizzare lo svolgimento di mercati, fiere e fiere promozionali, a carattere straordinario, sentite le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative.
2. Le edizioni aggiuntive dei mercati si svolgono con lo stesso organico senza la riassegnazione dei posteggi. Le assenze degli operatori assegnatari di posteggio non sono conteggiate. Sono conteggiate le presenze degli spuntisti.

Articolo 13 – Mercati anticipati o posticipati

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il comune, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, rende noto il calendario relativo ai mercati anticipati o posticipati e alle aperture domenicali o festive.

Articolo 14 – Gestione di mercati e fiere

1. Il mercato, la fiera, la fiera promozionale, sono gestiti dal comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei relativi servizi, salvo che non si proceda, per quesiti ultimi, all'affidamento a soggetto esterno. In tal caso l'amministrazione comunale può prevedere specifiche priorità per i consorzi di cui facciano parte operatori su area pubblica che esercitano l'attività sul mercato, la fiera, la fiera promozionale.

Articolo 15 - Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio

1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.

Comune di Castelnuovo Berardenga

2. Le tende di protezione del banco di vendita debbono essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a 2,50 mt. e possono sporgere dallo spazio loro assegnato in concessione fino a un metro, a condizione che non siano di impedimento ad altri.
3. E' fatta salva la facoltà dell'amministrazione comunale di condizionare l'assegnazione di determinati posteggi di fiera ubicati nel centro storico all'uso di tende di protezione di struttura e dimensioni compatibili con le caratteristiche del luogo.
4. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempre che il volume sia minimo e tale da non recare disturbo ad operatori, cittadini ed utenti.

Articolo 16 - Vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari

1. Il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche per la somministrazione qualora il titolare sia in possesso dei requisiti prescritti per tale attività.
2. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo abilitativo.
3. L'attività di cui al comma 1 è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal D.P.G.R. 40/R/2006.
4. L'abilitazione alla vendita dei prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi prodotti, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e del regolamento comunale in materia di igiene degli alimenti e bevande.

Articolo 17 - Vendita a mezzo di veicoli

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.
2. E' altresì consentito, in via generale, il mantenimento nel posteggio dei veicoli non attrezzati, a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio.
3. E' comunque fatta salva la facoltà dell'amministrazione comunale di condizionare, per particolari motivi, l'assegnazione di determinati posteggi di fiera ubicati nel centro storico al divieto di tale mantenimento.

Articolo 18 - Abilitazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetta a previa dichiarazione di inizio di attività, ai sensi della normativa vigente, al comune in cui il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale e può essere effettuata dalla data di ricevimento della dichiarazione.
2. La dichiarazione suddetta abilita anche:
 - a) all'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
 - b) all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati e fuori mercato;
 - c) alla partecipazione alle fiere.

Articolo 19 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizioni che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
4. Non è consentito esercitare il commercio itinerante nella stessa località ove in contemporanea si tiene il mercato, la fiera, la fiera promozionale, la manifestazione commerciale a carattere straordinario.
5. Non è consentito svolgere l'esercizio del commercio in forma itinerante nelle zone, nelle vie e piazze indicate nel Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Nelle suddette zone, vie e piazze è comunque consentita la vendita al domicilio del consumatore.

Comune di Castelnuovo Berardenga

Articolo 20 - Esercizio dell'attività in assenza del titolare

1. In caso di assenza del titolare del titolo abilitativo o dei soci, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai dipendenti e collaboratori, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all' Art. 13 della Legge.
2. Il rapporto con l'impresa del titolare del titolo abilitativo è comprovato con dichiarazione sostitutiva di certificazione, che deve essere esibita su richiesta dei soggetti incaricati dal comune dell'attività di vigilanza e di controllo.

Articolo 21- Decadenza del titolo abilitativo e della concessione di posteggio

1. Il titolo abilitativo, nonché la concessione di posteggio, decade nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui agli Articoli 13 e 14 della Legge e negli altri casi previsti dall' Art. 108 della Legge.

Articolo 22 - Tariffe di concessione dei posteggi

1. Gli importi delle tariffe di concessione dei posteggi sono quelli determinati dal comune in materia di concessione di spazi ed aree pubbliche.

Articolo 23 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. Le aree di svolgimento di attività di commercio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di posteggi, come delimitate nelle schede allegate al Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, vengono interdetto, con apposita ordinanza emanata ai sensi delle disposizioni del vigente Codice della Strada, alla circolazione veicolare, con contestuale divieto di sosta e rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento dell'attività stessa, tenendo conto degli orari di svolgimento stabiliti.
2. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per la frequenza o per i loro spostamenti.

Articolo 24 - Sanzioni

1. Si applica quanto disposto dall' Art. 104 della Legge.
2. Nel caso in cui l'operatore non provveda, nei termini e nei modi previsti dalla vigente normativa in materia di concessione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento dell'importo fissato per l'occupazione del posteggio, è disposta la sospensione dell'attività di vendita fino alla regolarizzazione del pagamento richiesto.

Articolo 25 - Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.